

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
184/2022/R/IDR**

**ORIENTAMENTI PER IL RIESAME DI TALUNI CRITERI PER
L'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Documento per la consultazione

26 aprile 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), avviato con la deliberazione 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, "in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici".

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'individuazione delle più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **11 maggio 2022**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour, 5- 20121 Milano
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione	6
2	Iniziative per la mitigazione dell'effetto dell'aumento dei costi di energia elettrica 7	
	Misure straordinarie varate dall'Autorità nell'ambito delle regole per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle tariffe del servizio idrico integrato.7	
	Misure urgenti varate dal Governo	11
3	Pronunce del giudice amministrativo e regole transitorie disposte dall'Autorità ...	12
4	Riesame di taluni criteri per l'aggiornamento tariffario biennale	14
	Misure selettive per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica	15

1 Introduzione

- 1.1 L’Autorità, con deliberazione 29 marzo 2022, 139/2022/R/IDR, ha avviato il procedimento volto al riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima), 25 marzo 2022, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*”.
- 1.2 I criteri di riconoscimento dei costi di energia elettrica nella tariffa del servizio idrico integrato sono stati stabilmente definiti dall’Autorità a partire dal 2012, secondo un’impostazione tesa a valorizzare, tenuto conto dei profili di consumo delle gestioni, azioni di efficientamento nelle strategie di acquisto nel medio e nel lungo periodo e, successivamente, alla luce di una dinamica dei prezzi favorevole per gli acquirenti, ponendo enfasi anche sul contenimento delle quantità consumate.
- 1.3 Ammettere a riconoscimento l’intero costo effettivamente sostenuto, a condizione che questo rientri in un intervallo di variazione predefinito rispetto al costo medio di settore, ha il fine di superare una iniziale situazione di eccessiva variabilità dei costi, in cui taluni gestori risultavano addirittura approvvigionarsi con onerose forniture di salvaguardia. Dal momento che, di norma, le tariffe idriche registrano solo variazioni annuali, la copertura del costo effettivamente sostenuto avviene sulla base del valore annuale dello stesso e, ovviamente, con riferimento a quello di due anni prima (ultimo valore effettivamente accertabile).
- 1.4 Nell’ambito delle proprie strategie industriali, ogni gestore valuta le modalità di approvvigionamento di energia elettrica più efficienti e, contestualmente, assume una parte dei rischi connessi alle scelte effettuate. Si ritiene utile precisare che ne assume comunque solo una parte poiché la restante quota viene coperta dalla metodologia tariffaria, sia attraverso gli oneri finanziari, sia mediante la regola di *sharing* nel riconoscimento del costo dell’energia elettrica. In questo contesto, stabilmente delineato da un decennio, coloro i quali hanno ritenuto di ottenere i vantaggi tipici del ricorso ai mercati *spot* rispetto a scelte di medio/lungo periodo, hanno assunto il rischio relativo alla dinamica delle quotazioni delle forniture, conseguendo gli eventuali margini di prezzo al netto dei costi delle coperture, quando previste.
- 1.5 Nel presente documento, l’Autorità - a partire da una ricognizione delle iniziative già poste in essere per la mitigazione dell’effetto dell’aumento dei costi di energia elettrica - illustra gli orientamenti su cui intende impostare il predetto riesame, con la finalità di:
 - individuare le più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai

gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;

- tener conto, nell'ambito delle attività di cui al precedente alinea, delle sopravvenute misure urgenti adottate, in particolare con il decreto-legge 21/22, per contrastare gli effetti economici sullo svolgimento delle attività produttive connessi alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché per il contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano.

- 1.6 Si precisa che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte è ridotto a 15 giorni, in ragione dell'urgenza di introdurre, entro il 24 maggio 2022 – secondo quanto disposto dal giudice amministrativo – accorgimenti su taluni specifici aspetti connessi alla rideterminazione delle tariffe relative a ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, che risultino coerenti con l'assetto di regole complessivo, rafforzandone la chiarezza, la trasparenza e la certezza, anche sulla base di modalità che consentano di preservare, tra l'altro, i presupposti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*.

2 Iniziative per la mitigazione dell'effetto dell'aumento dei costi di energia elettrica

Misure straordinarie varate dall'Autorità nell'ambito delle regole per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle tariffe del servizio idrico integrato

- 2.1 Con particolare riferimento ai costi dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , (componente ricompresa, ai sensi dell'articolo 19 del MTI-3, tra i costi operativi aggiornabili), il comma 20.1 del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR prevede (come riportato nel successivo *Box 1*) che la medesima - tenuto conto dei consumi riferiti all'anno $(a - 2)$ - venga aggiornata anche in funzione del costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, relativo all'anno $(a - 2)$, “*valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi*”:
- $$\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}, \text{ dove } kWh_i^{a-2} \text{ è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima dal gestore del SII.}$$

Box 1 – Costo dell’energia elettrica definito dalla deliberazione 580/2019/R/IDR

Ai sensi del comma 20.1 del MTI-3, la componente di costo per l’energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell’anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell’ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell’anno ($a - 2$) valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall’anno successivo a quello della raccolta dati ($a - 1$) fino all’anno di determinazione tariffaria (a);
- $\Delta_{Risparmio}^a$ è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, definito come:

$$\Delta_{Risparmio}^a = \left(\frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivi,a-2} / kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1);$$

- γ_{EE} è il parametro che differenzia l’incidenza della componente $\Delta_{Risparmio}^a$ ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:


- $\gamma_{EE} = 0$, se $\Delta_{Risparmio}^a < 0$;
- $\gamma_{EE} = 0,25$, se $\Delta_{Risparmio}^a > 0$.

Al comma 27.1 del MTI-3, tra le componenti a conguaglio, è poi prevista la voce Rc_{EE}^a , per il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell’anno ($a - 2$) ed i costi spettanti:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) - CO_{EE}^{a-2}$$

- 2.2 L’esame dei dati consuntivati da 99 gestioni (che erogano il servizio a circa 41 milioni di abitanti) e trasmessi in sede di prima determinazione tariffaria ai sensi del MTI-3 ha fatto riscontrare una progressiva diminuzione del costo complessivo per energia elettrica di bilancio nel quadriennio 2014-2017, per poi evidenziare una costanza nel 2018, prima di una risalita che ha caratterizzato l’annualità 2019 (**Figura 1**).

Figura 1 – Focus sul trend del consumo e del costo di energia elettrica



- 2.3 In sede di individuazione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023 (di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR), l'Autorità, nell'ambito delle misure per la promozione dell'efficienza – ferma restando l'impostazione seguita dall'avvio della regolazione di settore, tesa a valorizzare i miglioramenti nell'ambito di valutazioni pluriennali fondate su dati accertabili e di consuntivo – ha individuato un costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui all'articolo 20 del MTI-3) pari a 0,1543 €/kWh per il 2022 e a 0,1618 €/kWh per il 2023, evidenziando che tali valori (estremi superiori degli intervalli posti in consultazione nell'ambito del documento 489/2021/R/IDR) sono stati identificati alla luce della volatilità riscontrata negli ultimi mesi del 2021, nonché in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 1/2020-DSID¹ ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023, una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del servizio idrico a cui, nel 2021, è seguito un incremento. Le citate analisi sui costi per energia elettrica sostenuti nelle annualità 2020 e 2021 sono state condotte dall'Autorità su un campione di 27 gestori (che servono circa 23 milioni di

¹ Con determina 1/2020 DSID è stato indicato, quale costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno ($a-2$), un valore pari a 0,1473 €/kWh con riferimento all'anno 2018 e 0,1597 €/kWh per l'anno 2019.

abitanti), distribuiti sul territorio nazionale come riportato in *TAV. 1*).

TAV. 1 – Panel di riferimento per l'individuazione del costo medio di settore della fornitura elettrica

Area geografica	Gestori (n.)	Popolazione e servita (ab.)	Costo EE 2020 (euro)	Consumo EE 2020 (kWh)	Costo unitario EE 2020 (euro/kWh)	Costo EEE 2021 (euro)	Consumo EE 2021 (kWh)	Costo unitario EE 2021 (euro/kWh)
Nord-Ovest	2	3.255.900	52.340.535	343.939.533	0,15218	49.522.000	338.307.115	0,14638
Nord-Est	12	5.492.576	91.338.952	623.109.935	0,14659	112.458.153	623.326.376	0,18042
Centro	7	6.842.921	115.506.308	698.483.959	0,16537	98.337.457	676.131.349	0,14544
Sud e Isole	6	7.102.206	142.116.157	986.662.260	0,14404	149.139.925	941.289.972	0,15844
Totale	27	22.693.603	401.301.952	2.652.195.686	0,15131	409.457.534	2.579.054.812	0,15876
Intervalli di valori sottoposti a consultazione (euro/kWh)					0,1483 – 0,1543	0,1558 – 0,1618		
$CO_{EE}^{medio.a-2}$								

2.4 Si rammenta che, nell'ambito della consultazione di cui al documento 489/2021/R/IDR, con riguardo agli intervalli proposti per la valorizzazione del costo medio di settore della fornitura elettrica, è stata evidenziata – alla luce della volatilità recentemente riscontrata – la necessità di prendere a riferimento i valori più alti tra quelli prospettati, nonché di introdurre un meccanismo previsionale finalizzato ad anticipare il riconoscimento tariffario dei costi di energia elettrica rispetto all'ordinario metodo del conguaglio posticipato di due anni ritenendo che quest'ultimo, se in un contesto di prezzi sostanzialmente stabili, è risultato fino ad oggi sostenibile dal punto di vista finanziario, non può più considerarsi tale nello scenario attuale e futuro del mercato energetico².

² A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti elementi evidenziati dai maggiori operatori del settore (anche tramite loro associazioni rappresentative):

- “il parametro [medio di energia elettrica] sebbene coerente con i prezzi medi del 2020 si discosta in modo preoccupante dalle previsioni di costo medio che i gestori sosterranno nel 2022, con una stima ottimistica che si attesta a 0,209 €/kWh (a fronte di una curva e dei livelli dei future che conducono ad un valore di 0,3 €/kWh)”, come sottolineato da Utilitalia;
- “da una ricognizione svolta tra le aziende [raggruppate in Viveracqua e Water Alliance] sulla base dei costi consuntivi 2020, dei preconsuntivi 2021 e delle previsioni per il 2022, si è riscontrato un incremento medio del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica superiore al 50% tra il 2022 e il 2020 e di circa il 40% tra il 2022 e il 2021”;
- “rispetto ad accordi già conclusi e/o alle stime degli scenari di mercato del settore energy, i Gestori del SII del Gruppo Acea riscontrano che nel 2022 si avrà un notevole incremento del prezzo medio dell'energia elettrica, generato dagli aumenti ormai noti registrati sul mercato della materia prima. Tale dato di fatto, non governabile da parte dei Gestori, porterebbe ad un innalzamento della parte superiore della forbice indicata in consultazione almeno pari almeno del 60% per il 2022 e almeno pari al 50% per il 2023”;

2.5 Anche alla luce degli elementi acquisiti in esito alla citata consultazione, l’Autorità con deliberazione 639/2021/R/IDR – oltre ad aver proceduto alla valorizzazione del costo medio di settore della fornitura elettrica nei termini richiamati al precedente punto 2.4 – ha introdotto, per le annualità $a = \{2022, 2023\}$, la possibilità di valorizzare, su motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell’ambito della componente CO_{EE}^a , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica (consentendo cioè di anticipare la metà dell’incremento stimabile - alla fine del 2021 - relativamente al costo della fornitura elettrica per il 2022 e il 2023), nell’ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l’impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti. In particolare, l’Autorità ha precisato che:

- per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la seguente condizione (comma 20.3 del MTI-3):

$$Op_{EE}^{exp,a} \leq 0,25 * \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (Y_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

- gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente $Op_{EE}^{exp,a}$, saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio (comma 20.4 del MTI-3).

Misure urgenti varate dal Governo

2.6 Alla luce della straordinaria necessità e urgenza connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, in particolare con il decreto-legge 21/22 sono state adottate misure urgenti per contrastarne gli effetti economici anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano, in particolare prevedendo:

- all’articolo 3, comma 1, che “*alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 [per le quali si rinvia al*

-
- “*a parità di consumi 2021, emerge per SMAT un incremento totale di oltre 15 milioni a fronte di una componente di costo riconosciuta nel VRG del 2021 di circa 35 milioni di euro*”;
 - “*le elaborazioni presentate sono basate sui dati antecedenti l’8 dicembre e che nelle giornate dell’8 e 9 dicembre u.s. i future sul 2022 hanno raggiunto quotazioni superiori a 190 €/MWh che, addizionati a tutti gli ulteriori oneri, portano la previsione di prezzo dell’energia per il 2022 a circa 0,3 €/kWh*”, come evidenziato da Acqualatina S.p.A..

contributo straordinario di cui al successivo articolo 5], (...), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022 (...)"

- all'articolo 8, comma 1, che "al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro".

2.7 L'Autorità ritiene che gli operatori idrici debbano sfruttare pienamente il ricorso alle menzionate misure governative, con l'obiettivo di mitigare gli effetti finanziari connessi alla straordinaria entità dei costi energetici, anche al fine di contenerne le ricadute sugli utenti finali.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si ritiene esaustiva, sebbene nella sua schematicità, la ricostruzione svolta in ordine alle iniziative regolatorie e governative intraprese per la mitigazione dell'effetto dell'aumento dei costi di energia elettrica? Motivare la risposta.*

3 Pronunce del giudice amministrativo e regole transitorie disposte dall'Autorità

3.1 Con le ordinanze del 25 marzo 2022, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022 385/2022 e 386/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, ha accolto la domanda cautelare di taluni gestori del servizio idrico integrato avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR (nonché "di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse le delibere 306/2021/R/IDR e [il documento per la consultazione] 489/2021/R/IDR"), riferite in particolare al trattamento del costo dell'energia elettrica.

3.2 Nello specifico, nelle ordinanze in parola, il giudice amministrativo ha:

- premesso che i ricorrenti censurano "i provvedimenti impugnati nella parte in cui, a [loro] dire, riconoscono al gestore solo una minima parte dei maggiori costi dovuti all'incremento della spesa energetica, obbligandol[i] al reperimento sul mercato finanziario delle risorse necessarie all'anticipazione delle relative spese, ed esponendol[i] pertanto al rischio di fallimento";

- ritenuto che i ricorsi in questione siano assistiti *“dal requisito del fumus boni iuris, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, che richiede un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*;
 - per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati sopra citati, e ne ha ordinato il riesame da parte dell’Autorità, entro 60 giorni.
- 3.3 Nell’ambito della deliberazione 139/2022/R/IDR - con la quale è stato avviato il procedimento volto al riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle citate ordinanze – l’Autorità ha, tra l’altro, richiamato i provvedimenti attuativi nel frattempo varati per assicurare il corretto adempimento alla regolazione tariffaria vigente, evidenziando anche che, con determina 1/2022-DSID, è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione dei programmi degli interventi e dei piani economico-finanziari, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione, entro il 30 aprile 2022, degli atti e delle informazioni necessarie.
- 3.4 Le indicazioni metodologiche sopra richiamate sono state elaborate, peraltro, tenuto conto che – ai sensi della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR – in sede di aggiornamento biennale, i soggetti competenti sono tenuti a recepire gli interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziato nell’ambito dei richiamati strumenti del *Next Generation EU*, indicando lo sviluppo temporale delle relative spese previste, e ciò anche in coerenza con quanto previsto negli avvisi pubblici adottati per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, a valere sulle risorse del REACT-EU e del PNRR, nei quali viene espressamente chiarito che *“per ciascuna delle proposte avanzate, il soggetto proponente si impegna ad aggiornare, per le annualità di competenza, il Programma degli Interventi e il Piano delle Opere Strategiche predisposti nell’ambito dello specifico schema regolatorio pro tempore vigente, secondo le indicazioni metodologiche definite da ARERA”*.
- 3.5 Al fine di preservare i presupposti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* e, più in generale, di garantire certezza al sistema e ai diversi soggetti interessati dall’aggiornamento dei dati e degli atti per la rideterminazione delle tariffe relative a ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, con la citata deliberazione 139/2022/R/IDR, l’Autorità ha pertanto disposto che – nelle more della conclusione del suddetto procedimento, e per la durata dello stesso – in via transitoria e provvisoria (salvo quindi eventuale e successivo recupero, a valere dall’1 gennaio 2022), i soggetti competenti alla

predisposizione tariffaria, nell'ambito delle determinazioni e delle trasmissioni di pertinenza, e nel rispetto della scadenza del 30 aprile 2022 di cui all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, continuino ad applicare quanto disposto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , ossia:

- considerino quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, i seguenti:
0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
- abbiano la facoltà di valorizzare – al fine di assicurare fin da subito l'impiego di prime misure per la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni – su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR.

4 Riesame di taluni criteri per l'aggiornamento tariffario biennale

- 4.1 Nell'ambito della Comunicazione COM(2021) 660, recante “*Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno*”, la Commissione europea - in accordo con i principali analisti internazionali - ha individuato le principali cause del deciso rialzo dei prezzi energetici in Europa nell'aumento della domanda mondiale di energia connesso alla ripresa *post* pandemica, nonché nello squilibrio tra domanda e offerta nel mercato globale del gas naturale - da cui dipendono circa un quarto dei consumi energetici europei – e infine nell'incremento del prezzo della CO₂, raddoppiato nei primi 9 mesi del 2021 ed oggi pari a quasi tre volte i livelli di inizio 2021.
- 4.2 Come evidenziato dall'Autorità nella Memoria 14 febbraio 2022, 50/2022/I/COM, - in sede di discussione parlamentare in merito alla citata Comunicazione - “*i fortissimi aumenti del prezzo del gas naturale hanno a loro volta trascinato i prezzi dell'energia elettrica, prodotta ancora oggi in larga parte con impianti che utilizzano questo combustibile. Anche il minore apporto della produzione elettrica da fonti rinnovabili, che ha caratterizzato i mesi estivi del 2021 rispetto allo standard stagionale, ha contribuito al rialzo del prezzo dell'energia elettrica. (...) In Italia, dove gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale rappresentano la tecnologia marginale in circa il 50% delle ore, il prezzo spot*”

dell'energia elettrica, nel 2021, si è attestato a 125,46 €/MWh (che si confronta con 38,92 €/MWh nel 2020 e 52,32 €/MWh nel 2019). Dopo i picchi di prezzo giornalieri raggiunti il 22 dicembre 2021 nel nostro Paese (184 €/MWh per il gas naturale e 438 €/MWh per l'energia elettrica), l'inizio del [2022] ha visto un ridimensionamento dei prezzi, con valori pari, mediamente, nel mese di gennaio 2022, a 87 €/MWh per il gas naturale e 225 €/MWh per l'energia elettrica, valori comunque eccezionali rispetto alla media storica”.

- 4.3 A fronte del quadro sopra richiamato, dopo la pubblicazione della deliberazione 639/2021/R/IDR, alcuni gestori del servizio idrico integrato, anche tramite loro associazioni, hanno rappresentato all'Autorità come *“nell’arco dei primi due mesi del 2022 si [sia] già prefigurata (...) una situazione di stress finanziario insostenibile (...) stante l’incremento dei costi delle materie prime. In sintesi, i gestori devono poter far fronte a uscite di cassa mensili che stanno inducendo sensibili e importanti squilibri finanziari”*, anche asserendo che *“il costo medio di settore individuato per l’anno 2021 non garantisce, in alcuni contesti [in particolare in quelli in cui sono stati sottoscritti contratti di fornitura dell’energia a prezzo variabile invece che fisso], il recupero integrale dei costi di quell’anno”*.
- 4.4 Alla luce delle evidenze rappresentate - unitamente all’opportunità di tenere nella dovuta considerazione il fatto che la componente tariffaria afferente ai costi di energia elettrica rientra tra i costi aggiornabili e che, pertanto, la relativa entità si trasferisce quasi interamente sulla tariffa applicata all’utente finale – l’Autorità è orientata a valutare l’introduzione di ulteriori misure che permettano, in modo selettivo, di garantire la continuità del servizio, in particolare, da parte degli operatori che abbiano adottato strategie di approvvigionamento energetico sbilanciate sul mercato *spot*. Tuttavia, nel caso in cui in futuro venissero sottoposte all’Autorità ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell’energia, potrebbe essere valutata l’adozione di misure regolatorie aggiuntive (comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento, come peraltro avvenuto nel recente passato con l’introduzione di alcuni elementi di flessibilità tesi a mitigare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni).

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si ritiene utile portare all’attenzione dell’Autorità elementi ulteriori sulla tematica in oggetto, di particolare rilievo alla luce delle specificità territoriali? Motivare la risposta.*

Misure selettive per il reperimento delle risorse necessarie all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica

- 4.5 L’Autorità – ferme restando le misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione a cui è possibile far ricorso nei termini e secondo le modalità definite disciplina della convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR – intende prevedere che a fronte di comprovate

criticità finanziarie della gestione, l'Ente di governo dell'ambito – in accordo con il pertinente gestore – possa formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), informandone l'Autorità, per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per l'anticipazione di parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica.

4.6 Al fine di contemperare l'esigenza di erogare rapidamente l'anticipazione finanziaria con quella di assicurarne un utilizzo efficace da parte delle gestioni, l'Autorità intende altresì prevedere che l'ammissibilità all'anticipazione finanziaria sia subordinata alle seguenti condizionalità:

- assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- ottemperanza agli obblighi di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- aver fatto ricorso – nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea – alla facoltà di valorizzare, per l'annualità $a = \{2022\}$, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$) di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a);
- assunzione dell'impegno a far ricorso alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.

4.7 L'Autorità è orientata a prevedere che il valore dell'anticipazione (ANT) debba soddisfare la seguente condizione:

$$ANT \leq 0,35 * CO_{EE}^{2022}$$

dove:

- CO_{EE}^{2022} è il costo per l'energia elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, quantificato ai fini dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022. Ai fini della quantificazione dell'anticipazione (ANT), la voce CO_{EE}^{2022} non ricomprende la componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$).

4.8 L'Autorità intende, inoltre, prevedere che:

- gli Enti di governo dell'ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell'anticipazione trasmettano, entro il 30 giugno 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l'Autorità), fornendo contestualmente la documentazione attestante le condizionalità di cui al punto 4.6, nonché l'importo per cui si richiede l'anticipazione, evidenziando la valorizzazione della componente CO_{EE}^{2022} , come risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- la CSEA provveda ad erogare, entro il 31 luglio 2022, gli importi calcolati secondo quanto indicato al punto 4.7;
- il gestore beneficiario provveda alla restituzione alla CSEA degli importi anticipati entro il 30 giugno 2024, secondo un piano di rateizzazione definito dalla CSEA, sentita la Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità, con la precisazione che la somma complessivamente rimborsata dovrà includere gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

4.9 Infine, l'Autorità è orientata ad esplicitare che la CSEA verifichi la sussistenza delle condizioni di cui punto 4.6, nonché la veridicità e la correttezza della documentazione richiesta, anche mediante controlli a campione, aventi ad oggetto, tra l'altro, l'effettivo ricorso da parte della gestione interessata alla possibilità di richiedere ai relativi fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge 21/22.

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condivide l'impostazione del meccanismo di anticipazione finanziaria attivabile a sostegno dei gestori del servizio idrico integrato a fronte della necessità di reperire risorse per l'anticipazione di parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica? Motivare la risposta.*
- Q4.** *Si condivide le condizioni cui subordinare l'ammissibilità all'anticipazione finanziaria? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si condivide il prospettato valore massimo che l'anticipazione finanziaria (ANT) può assumere? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si ritengono congrui i termini prospettati con riferimento alla trasmissione della richiesta di anticipazione alla CSEA e alla restituzione a quest'ultima degli importi anticipati? Motivare la risposta.*

4.10 In alternativa al meccanismo di anticipazione finanziaria sopra prospettato, l'Autorità è orientata a valutare la possibilità di riconoscimento in tariffa – su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, in accordo con il pertinente gestore – di una specifica componente a compensazione dell'onere

finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica. Detto meccanismo fondato su istanza, rivolta al riconoscimento di determinati costi aggiuntivi, una volta commisurato il fabbisogno rispetto alle criticità gestionali effettivamente rilevate, ne comporterebbe il relativo soddisfacimento unicamente a carico delle collettività interessate. Per altro verso, non appaiono percorribili soluzioni di mitigazione delle criticità per mezzo della valorizzazione di fattori tariffari uniformi: non fornirebbero, con tutta probabilità, soluzioni idonee alle situazioni maggiormente critiche, che potrebbero continuare a incontrare difficoltà nel ricorso al credito; garantirebbero sovracompensazioni a tutti quegli operatori che, a parametri attuali, gestiscono in condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Spunti per la consultazione

Q7. *Al fine di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale), si ritiene condivisibile – in alternativa al prospettato meccanismo di anticipazione finanziaria – l'introduzione della possibilità di riconoscimento in tariffa (su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, in accordo con il pertinente gestore) di una specifica componente a compensazione dell'onere finanziario per il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica? Motivare la risposta.*